




COPIA

Codice org.  
Protocollo  
Data  
Classificazione

PROVINCIA BAT  
0011638-13  
22/02/2013  
11.02.05111



*Provincia di*  
*Barletta Andria Trani*  
Segreteria Generale

*Ai Sigg. ri Dirigenti*  
LORO SEDI

E p.c. Al Sig. Presidente  
SEDE

**OGGETTO:** D. Lgs 218/2012 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 "codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Il D. Lgs 218/2012 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2012 n. 290, ha stabilito al 12 febbraio l'entrata in vigore delle norme contenute nel libro II del D. Lgs 159/2011 (di riforma del Codice antimafia), rimaste finora congelate in attesa dell'attivazione della banca dati nazionale della documentazione antimafia.

Per il rilascio della documentazione antimafia, il Codice prefigura un sistema imperniato sulla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia che, in assenza di controindicazioni, rilascia in tempo reale il provvedimento all'Amministrazione richiedente.

L'art. 99 del D. Lgs. 159 del 2011, al co. 2 bis, introdotto dal D. Lgs. 218/2012 cit., ha però previsto che fino all'attivazione della banca dati e, comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, le Pubbliche Amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia (art. 87, commi 1 e 2, e 90, commi 1 e 2 del Codice). Come in passato, dunque, la documentazione dovrà essere acquisita dalle amministrazioni prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67 del Codice Antimafia.

Al riguardo, giova rammentare che la documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia.

*Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo*

*Tel.: 0883.1976050 - Fax: 0883.596682 - Mail: s.generale@provincia.ba.it*



La prima consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al richiamato art. 67 e deve essere richiesta in caso di contratti di importo superiore a 150mila euro e inferiore alle soglie comunitarie (attualmente di 5 milioni di Euro per i lavori, 200mila Euro per i servizi e per le forniture, IVA esclusa). La stessa ha una validità di sei mesi dalla data dell'acquisizione.

I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 che acquisiscono la comunicazione antimafia di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011).

Corre l'obbligo di evidenziare che nel Codice non è stata inserita una disposizione analoga all'articolo 9 del Dpr 252/1998, che equiparava il certificato di iscrizione al Registro imprese rilasciato dalla Camera di commercio con il nullaosta antimafia alla comunicazione e che, quindi, consentiva ai committenti di effettuare i controlli direttamente mediante le Camere di commercio. L'informazione antimafia, per contro, consiste nella attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91 comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o delle imprese interessate.

L'informazione antimafia deve essere richiesta per contratti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie; per subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche di importo superiore a 150mila euro; per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali di importo superiore a 150mila euro.

L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, sempre che non intervengano mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa, da comunicare - da parte dei legali rappresentanti dell'impresa - al prefetto entro 30 giorni, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Con riferimento all'informazione antimafia, la stessa continuerà ad essere rilasciata dalla Prefettura della Provincia, in cui le Amministrazioni richiedenti hanno la residenza ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'art. 91 comma 1, lettera a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o di erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.

*Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo*

*Tel.: 0883.1976050 - Fax: 0883.596632 - Mail: [g.generale@provincia.tr.it](mailto:g.generale@provincia.tr.it)*



I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 che acquisiscono l'informazione antimafia di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011).

Il D. Lgs 218/2012 ha ulteriormente arricchito il catalogo delle situazioni indizianti da cui si desume il tentativo di infiltrazione mafiosa.

Il riferimento principale è rappresentato dagli articolo 84 comma 4 e 91 comma 6 del Codice Antimafia che consentono di desumere la ricorrenza del tentativo di infiltrazione da un catalogo di situazioni sensibilmente più ampio e diversificato rispetto a quello previsto dal previgente art. 10, comma 7 del DPR 252/1998, non da ultimo, desumendo il tentativo di infiltrazione anche dalla violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti imposti dalla Legge n. 136/2010, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'art. 8 bis della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Giova ancora richiamare l'attenzione sull'articolo 91 co. 7 del Codice Antimafia, laddove si prevede che con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, sono individuate le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione o provvedimento di cui all'art. 67.

Rispetto, inoltre, alla previgente formulazione del DPR 252/98, il codice Antimafia, così come modificato dal D. Lgs. 218/2012 ha ampliato la schiera dei soggetti sottoposti a verifica dando puntuali indicazioni nell'art. 85 e di cui occorrerà tener conto in sede di formulazione della richiesta di informazione antimafia. Nel rinviare per ogni ulteriore approfondimento e per i conseguenti necessari orientamenti applicativi al testo del D. Lgs. 159/2011, così come modificato dal D. Lgs. 218/2012, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Maria De Filippo

*Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo*

*Tel.: 0883.1976050 - Fax: 0883.596632 - Mail: s.gonorale@provinciata.bs.it*